

REGOLAMENTO (CEE) N. 3228/89 DEL CONSIGLIO**del 23 ottobre 1989****relativo all'applicazione della decisione n. 2/89 del comitato misto CEE-Islanda che modifica gli importi in ecu previsti all'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

*Articolo 1*considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda ⁽¹⁾, firmato il 22 luglio 1972, è entrato in vigore il 1° aprile 1973;

La decisione n. 2/89 del comitato misto CEE-Islanda è applicabile nella Comunità.

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, che costituisce parte integrante del suddetto accordo, il comitato misto ha adottato la decisione n. 2/89 che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo medesimo;

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

considerando che bisogna applicare questa decisione nella Comunità,

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. NALLET

(1) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 2.